

N. 144/2024 P.U.



TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA

SEZIONE CIVILE

Procedure Concorsuali

DECRETO EX ART. 70 CCII

Il Giudice delegato,

Letta l'istanza di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 ss. c.c.i.i., depositata in data 17.11.2024 da **IBBA FABIO**, in ricorso compiutamente generalizzato;

Letti gli atti della procedura;

Sentito il ricorrente e l'o.c.c. all'udienza del 21.01.2025;

Vista la nota integrativa con modifica della proposta del piano di ristrutturazione dei debiti depositata in data 06.02.2025

Verificate preliminarmente la documentazione allegata e le condizioni richieste dall'art. 69 c.c.i.i.;

Rilevato che con la suddetta integrazione il ricorrente ha proposto, in sostituzione di quello già oggetto del paragrafo 7 del ricorso originario, un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, che prevede:

- il pagamento, in quattro anni dall'omologazione, nella misura del 100%, delle passività assistite da privilegio e di quelle in prededuzione e nella misura del 14,94%, di tutti i creditori chirografari.
- la messa a disposizione della somma complessiva di € 11.960,00 (oltre ad € 2.429,62, già accantonate da parenti ed amici per aiutare il congiunto per il caso di omologa del piano, per saldare i compensi dell'OCC) risultante, in assenza di altre risorse disponibili, dalle trattenute mensili di € 230,00 per 13 mensilità per 4 anni sullo stipendio percepito;

Rilevato inoltre che è stata chiesta la adozione di misure cautelari e protettive di cui all'art. 70, comma 4, CCII fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo e che si ritiene necessario e sufficiente, sino al momento della definitiva omologa, disporre unicamente il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio della debitrice; l'interruzione delle trattenute del quinto dello stipendio (pur ammissibile in questa sede) opererà immediatamente a seguito della omologa del piano, non apparendo la misura in parola oggi indispensabile alla conservazione dei valori patrimoniali;

P.Q.M.

Visto l'art. 70, comma 1, CCII;

DISPONE:

- che la proposta, il piano, così come modificati con la nota integrativa depositata in data 06.02.2025 e il presente decreto, per estratto (emendato ogni riferimento ad eventuali dati ultra sensibili: ad es. condizioni di salute del ricorrente o di terzi ecc.) siano pubblicati per estratto in apposita area del sito web del Tribunale di Alessandria;
- che la proposta, la relazione dell'OCC e la relativa integrazione, oltre che la documentazione ed il presente decreto (prive di dati sensibili, come sopra) siano comunicati entro 30 giorni a tutti i creditori a cura dell'o.c.c.;
- che l'o.c.c. depositi in formato telematico prova delle comunicazioni;

Dispone che sino alla conclusione del presente procedimento i creditori non possano iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio della debitrice.

Avverte i creditori:

- che debbono comunicare all'o.c.c. un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2 e che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito nel fascicolo informatico;
 - che nei venti giorni successivi alla comunicazione di cui sopra, potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'o.c.c. indicato nella comunicazione;
 - che sulla base delle eventuali osservazioni pervenute e delle modifiche apportate, in conseguenza di esse, questo Giudice disporrà sull'omologa del piano, dopo averne verificato l'ammissibilità e la fattibilità, con efficacia vincolante per tutti i creditori; in particolare, il piano potrà essere ugualmente omologato, pur quando ne sia stata contestata la convenienza, se questo Giudicante riterrà che comunque il credito dell'opponente potrà essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata;
 - che la sentenza che provvede sull'omologazione è comunicata ai creditori ed è pubblicata entro i due giorni successivi, a norma del comma ed è impugnabile ai sensi dell'art. 51 c.c.i.i.
- invita** l'OCC a riferire a questo Giudice entro il termine di cui all'art. 70, comma 6, CCII ogni circostanza utile ai fini della omologazione;
- riserva** ogni successivo provvedimento.

DISPONE

altresì che la Cancelleria, non appena decorsi i termini dell'art. 70, co. 6, per la relazione dello o.c.c., rimetta il fascicolo a questo Giudice per il giudizio di omologa, unitamente alle eventuali osservazioni dei creditori, alla relazione ed alla eventuale proposta dell'o.c.c. (non vi è infatti fissazione di udienza camerale, diversamente da quanto avveniva nel vigore dell'abrogato art. 12 bis l. 3/2012);

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente del presente decreto al ricorrente presso il Legale ed al Gestore della crisi e per gli adempimenti di competenza
Alessandria, 05.03.2025

Il Giudice
Dott.ssa Roberta Brera